

emergono dalla lettura della maggior parte delle 214 voci della bibliografia di Cassese. Infatti, secondo me è importante che sia sviluppata l'idea che la sussidiarietà non è solo un principio teorico di natura politica od economica ma è oramai una disposizione di legge, e quindi vale anche formalmente come norma giuridica. Nello stesso tempo non si può dimenticare che questa normativa è carica di una valenza che si può intendere solo se si fanno i conti con l'origine culturale e la base filosofica del principio di cui ha preso le mosse.

In altri termini, non voglio dire che ciò di cui si tratta nel protocollo aggiunto al Trattato di Amsterdam, a cui si fa riferimento nel preambolo del Trattato sull'Unione o nell'art. 3b del Trattato della Comunità Europea, sia immediatamente il medesimo concetto di sussidiarietà elaborato nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa dalla Quadragesimo anno, ma già implicito nella *Rerum Novarum*. Però credo che il ricollegarsi al significato e al ruolo riconosciuti alla sussidiarietà dei Pontefici con le loro

Encicliche, possa essere utile ad intendere l'operatività, oggi anche pratica, del principio di sussidiarietà. In altre parole, credo che questo collegamento tra il princi-

pio giuridico comunitario (diventato strumento giuridico effettivo – oggi anche “giudiziabile” –) e le sue origini culturali possa evitare i vicoli ciechi in cui ci potrebbe trovare a causa della complessità del termine “sussidiarietà”.

Fabio Roversi Monaco

Noi partiamo da una storia di Stato unitario e accentratore dove l'atteggiamento di fondo è stato quello di ritenere ottimale un rapporto diretto con gli individui, ad esclusione di ogni altro interlocutore.

Questa impostazione ha avuto come corollario il riferimento allo Stato di tutti gli interessi collettivi e pubblici.

Peraltro, questo modello è nato nel momento in cui si iniziavano ad affermare nuove esigenze dei cittadini (considerati però come sudditi), e di fronte ad esse lo Stato ha preteso di esserne l'unico interlocutore. Con questa pretesa ha incominciato a intervenire in settori in precedenza sconosciuti, come le assicurazioni sociali, la previdenza, ecc., mentre rispetto alle iniziative sociali dei privati non ci si è preoccupati di verificare se fossero gestite bene o male, ma sono state direttamente assunte o attratte nella sfera pubblicistica, stabilendo su di esse un penetrante controllo e una penetrante vigilanza. Così avvenne con le strutture di assistenza e beneficenza.

Si trattò di una prospettiva fondata sul presupposto che solo lo Stato è in grado di individuare, esprimere e sintetizzare i bisogni dei cittadini: in questo modo il concetto di pubblico venne a coincidere con quello di statale, dimenticando che grandi opere «pubbliche» come le università, le mutue e le cooperative erano tutte nate prima dell'intervento dello Stato. Tutta la grande tradizione di opere nate dall'iniziativa dei privati con finalità altruistiche è stata lentamente attratta nel pubblico o comunque ne è stata ostacolata l'esistenza. Su questa circostanza ha ulteriormente inciso la trasformazione in uno Stato di classe, in quanto, fedeli a quella impostazione, le istituzioni hanno trovato logico che fosse sempre lo Stato a farsi carico delle nuove e prorompenti necessità sociali, rivendicate da quelle classi più disagiate che prima erano state tenute lontano dal potere.

Lo Stato è diventato così sempre più invadente con la creazione di nuove strutture statali e parastatali – parastatale è una espressione per molti suggestiva, ma sbagliata tecnicamente perché è sempre e solo lo Stato che agisce attraverso la longa manus di un Ente differenziato.

Tutte le grandi opere private nate con finalità altruistiche sono state lentamente attratte nel pubblico o ne è stata ostacolata l'esistenza.